

IL NUOVO REGIME FISCALE DELLE POLIZZE VITA

Con la **circolare 8/E del 1° aprile 2016** e con la **risoluzione n. 76/2016 del 16 settembre 2016** l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardo alla disciplina introdotta dalla Legge n. 190/2014 (*Legge di Stabilità 2015*) che ha portato ad un nuovo regime fiscale per le somme percepite in caso di morte dai beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita.

Prima dell'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità 2015, la normativa previgente prevedeva l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dei capitali percepiti, in caso di morte dell'assicurato, dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita a prescindere dalla natura del contratto. La Legge di stabilità 2015 ha invece limitato il beneficio della totale esenzione ai fini IRPEF prevista in favore dei beneficiari, esclusivamente ai contratti di **assicurazione "temporanea caso morte"** (TCM), i cui premi sono finalizzati alla copertura del rischio demografico, escludendo quindi le polizze rivalutabili di Ramo I (proventi derivanti dall'andamento di una gestione separata) e le cd. polizze linked di Ramo III.

Sono oggetto di particolare attenzione le **assicurazioni miste**, caratterizzate dalla duplice finalità di protezione e investimento, in quanto in tal caso l'esenzione ai fini IRPEF continua ad operare esclusivamente per i capitali erogati a copertura del rischio demografico e non per i capitali percepiti dai beneficiari. Occorre infatti, così come chiarito dalla Circolare 8/E e dalla Risoluzione 76/2016, calcolare la differenza tra l'ammontare percepito e i premi pagati; a tale differenza si applica l'art. 45 del Tuir, il quale stabilisce che *"I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. (...)".*

Per quanto attiene il profilo prettamente fiscale l'Agenzia delle Entrate precisa che la tassazione dei rendimenti è la seguente:

- **12,5%** per cento sulla parte di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2011;
- **20%** per cento sulla parte di rendimento maturata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014;
- **26%** per cento sulla parte di rendimento maturata dal 1° luglio 2014.

La circolare n. 8/E fornisce anche alcuni esempi di determinazione dell'imponibile e del calcolo delle imposte:

1) Caso in cui il valore di riscatto è inferiore al capitale erogato

Polizza "mista" vita stipulata il 1° gennaio 2010

Decesso il 31 gennaio 2015

Premi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)

Capitale erogato caso morte pari a 4000 euro

Valore di riscatto pari a 3000 euro

Il valore di riscatto (3000) è inferiore al capitale erogato (4000)

Reddito imponibile = $3000 - 1000 = 2000$

2) Caso in cui il valore di riscatto è pari al capitale erogato

Polizza "mista" vita stipulata il 1° gennaio 2010

Decesso il 31 gennaio 2015

Premi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)

Capitale erogato caso morte pari a 4000 euro

Valore di riscatto pari a 4000 euro

Il valore di riscatto (4000) è pari al capitale erogato caso morte (4000)

Reddito imponibile = $4000 - 1000 = 3000$

3) Caso in cui il valore di riscatto è superiore al capitale erogato

Polizza "mista" vita stipulata il 1° gennaio 2010

Decesso il 31 gennaio 2015

Premi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)

Capitale erogato caso morte pari 2000 euro

Valore di riscatto pari a 3000 euro

Il valore di riscatto (3000) è superiore al capitale erogato caso morte (2000)

Reddito imponibile = $2000 - 1000 = 1000$

4) Caso in cui il valore di riscatto è mancante

Polizza "mista" vita stipulata il 1° gennaio 2010

Decesso il 31 gennaio 2015

Premi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)

Capitale erogato caso morte pari 2000 euro

Valore di riscatto assente

Riserva matematica alla data del decesso (2000)

Reddito imponibile = $2000 - 1000 = 1000$

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund

Con la collaborazione di

Stefano Colao